

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Diritto Di Famiglia E Successioni](#) > [Trasferirsi/soggiornare Legalmente All'estero Con Minori](#) > Croatia

Trasferirsi/soggiornare legalmente all'estero con minori

Contenuto fornito da



European Judicial Network
(in civil and commercial matters)



1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

Per quanto riguarda le circostanze in funzione delle quali un genitore può legittimamente trasferire il figlio in un altro stato senza consenso dell'altro genitore, occorre distinguere i casi seguenti:

a) se il genitore convive con il figlio e intende trasferirlo legittimamente in un altro Stato, e

b) se il genitore non vive con il figlio, ma tra i due esistono relazioni personali e intende trasferirlo legittimamente in un altro stato.

a) Il genitore che vive con un figlio può, successivamente al divorzio e nell'ambito delle cure genitoriali quotidiane figlio, trasferirlo legittimamente in un altro stato (ad esempio, per una gita giornaliera), purché ciò non pregiudichi il diritto dell'altro genitore di istituire una relazione personale con il figlio, come disposto negli articoli 95 e 119 della legge sulla famiglia (*Obiteljski zakon*) (*Narodne Novine* (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica croata), n. 103/15 e 98/19, 47/20, 49/23 - decisione della corte costituzionale della repubblica di Croazia (*Ustavni sud Republike Hrvatske*) e 156/2023). Indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo congiunto o in via esclusiva, ciascuno ha il diritto di prendere soltanto decisioni quotidiane relative al minore durante la durata del soggiorno che quest'ultimo sta trascorrendo presso il genitore (articolo 110 della legge sulla famiglia). Se in seguito a divorzio i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (articolo 104 della legge sulla famiglia) le decisioni importanti relative al minore devono essere prese di comune accordo (articolo 108 della legge sulla famiglia). Tenuto conto del fatto che uno spostamento temporaneo in un altro stato (ad esempio per una gita giornaliera) non intende modificare la residenza permanente o temporanea del figlio e non è compreso quindi nei diritti personali essenziali del minore, elencati in modo esaustivo all'articolo 100 della legge sulla famiglia, occorre applicare di conseguenza le disposizioni dell'articolo 99, comma 2, della legge sulla famiglia. Lo stesso dicasi nel caso in cui il genitore convivente con il figlio successivamente a un divorzio eserciti la responsabilità genitoriale in modo parzialmente esclusivo (articolo 105 della legge sulla famiglia). Tuttavia, se il genitore che vive con il figlio dopo un divorzio esercita l'autorità parentale in maniera completamente esclusiva sulla base di una decisione giudiziaria, non occorre il consenso dell'altro genitore per un trasferimento temporaneo all'estero con il minore (articolo 105, comma 5 della legge sulla famiglia).

b) Se il genitore che non vive con il figlio dopo un divorzio, ma che ha relazioni personali con quest'ultimo, intende trasferirlo legittimamente in un altro stato, può farlo a condizione che si tratti di uno spostamento temporaneo in un altro stato (ad esempio per un'escursione giornaliera) durante il periodo in cui esercita il suo diritto di coltivare relazioni personali con il minore (articolo 121 della legge sulla famiglia) e a condizione che questo diritto non sia stato vietato o limitato da una decisione giudiziaria (articoli da 123 a 126 della legge sulla famiglia). Indipendentemente dal fatto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo congiunto o in via esclusiva, ciascuno ha il diritto di prendere soltanto decisioni quotidiane relative al minore durante la

durata del soggiorno che quest'ultimo sta trascorrendo presso il genitore (articolo 110 della legge sulla famiglia). Se in seguito a divorzio i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale (articolo 104 della legge sulla famiglia) le decisioni importanti relative al minore devono essere prese di comune accordo (articolo 108 della legge sulla famiglia). Tenuto conto del fatto che uno spostamento temporaneo in un altro stato (ad esempio per una gita giornaliera) durante il periodo in cui si esercita il diritto di avere relazioni personali con il minore, non intende modificare la residenza permanente o temporanea del figlio e non è compreso quindi nei diritti personali essenziali del minore, elencati in modo esaustivo all'articolo 100 della legge sulla famiglia, occorre applicare di conseguenza le disposizioni dell'articolo 99, comma 2, della legge sulla famiglia. Lo stesso dicasi nel caso in cui il genitore convivente con il figlio successivamente a un divorzio, eserciti la responsabilità genitoriale in modo parzialmente esclusivo (articolo 105 della legge sulla famiglia), poiché il genitore che ha relazioni personali dirette con il figlio dispone della libertà del diritto di rappresentarlo nelle attività quotidiane durante il tempo che il figlio trascorre in sua compagnia (conformemente agli articoli 110 e 112 e in combinato disposto con l'articolo 105, comma 1 della legge sulla famiglia).

In queste situazioni deve essere sottolineata l'importanza delle disposizioni dell'articolo 111 della legge sulla famiglia. Infatti, indipendentemente dal fatto che esercitino la responsabilità genitoriale in modo congiunto o esclusivo, i due genitori devono scambiarsi informazioni relative al figlio, comprese le informazioni relative a un eventuale trasferimento all'estero con il figlio. Oltre a essere un obbligo giuridico dei genitori, oltrepassare una frontiera di Stato comporta l'obbligo di recare con sé documenti personali e altri tipi di documenti, sia del figlio che dei genitori che lo accompagnano.

Nel caso in cui uno dei genitori ritenga che l'altro genitore potrebbe abusare di un simile spostamento temporaneo all'estero con il minore, può chiedere al giudice, nell'ambito di una procedura non contenziosa, di ordinare una delle misure di cui all'articolo 418 della legge sulla famiglia, le quali intendono a garantire l'esecuzione della decisione relativa al mantenimento di relazioni personali tra il minore e il suddetto genitore o una delle misure di cui all'articolo 419 della legge sulla famiglia che garantiscono il ritorno del minore.

La soluzione più auspicabile vedrebbe i genitori giungere a un accordo su queste questioni e su altre simili, accordo che essi potrebbero successivamente integrare nelle modalità di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (articolo 106, comma 3 della legge sulla famiglia).

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

Qualsiasi spostamento (permanente) del minore in un altro stato, che avrebbe il fine di cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio, richiede il consenso dei due genitori. Quando i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale o nei casi in cui uno dei due eserciti la responsabilità genitoriale in maniera parzialmente esclusiva, il genitore che desidera condurre il figlio in un altro stato al fine di cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio deve ottenere il consenso scritto dell'altro genitore (articolo 100 e 108 della legge sulla famiglia). Tuttavia, nel caso in cui uno dei genitori eserciti la responsabilità genitoriale in modo esclusivo, esiste la possibilità che il suddetto genitore non abbia bisogno del consenso dell'altro per trasferire il figlio in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea del figlio (articolo 105, comma 5 della legge sulla famiglia).

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Se il genitore che intende portare il figlio in un altro Stato per cambiare la residenza permanente o temporanea del figlio non può ottenere il consenso scritto dell'altro genitore, il giudice deciderà, nell'ambito di una procedura non contenziosa, quale dei due genitori rappresenta il minore nel procedimento al fine di garantirne l'interesse superiore (articoli 100, comma 5 e 478, comma 1 della legge sulla famiglia). Prima di avviare questo tipo di procedura occorre iniziare una procedura non contenziosa consistente in una consulenza familiare obbligatoria con la partecipazione di un gruppo di specialisti del centro di assistenza sociale per cercare di aiutare i genitori e il figlio a giungere a un accordo sulla questione (articolo 481 della legge sulla famiglia - procedura extragiudiziaria di consultazione familiare obbligatoria come condizione procedurale preventiva all'avvio della

procedura di cui all'articolo 100/5 della legge sulla famiglia). Se, nell'ambito della procedura di consultazione extragiudiziale obbligatoria della famiglia, i genitori non riescono a raggiungere un accordo, la questione sarà decisa dal giudice nell'ambito di un procedimento non contenzioso, tenendo conto in particolare dell'età e dell'opinione del minore; del diritto del figlio di mantenere relazioni personali con i suoi ascendenti; della misura in cui i genitori desiderano e sono disposti a cooperare nell'esercizio della potestà genitoriale; della situazione personale dei genitori; della distanza tra la residenza permanente o temporanea dei genitori e il luogo in cui il minore dovrebbe spostarsi e il mezzo di trasporto che li collega; nonché del diritto alla libera circolazione dei genitori (articolo 484 della legge sulla famiglia).

Tuttavia, occorre sottolineare che quando uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale in modo esclusivo, quest'ultimo non ha bisogno del consenso dell'altro genitore per condurre il minore in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea del figlio, in quanto l'opposizione dell'altro genitore in questo caso non avrebbe alcun effetto legale (articolo 105, comma 5 della legge sulla famiglia).

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come indicato nelle risposte alle questioni da 1 a 3, la legge sulla famiglia disciplina diversamente i diritti e gli obblighi dei genitori a seconda del caso che si tratti di uno spostamento temporaneo del figlio in un altro stato (ad esempio, per una gita giornaliera che non compromette i diritti dell'altro genitore) o di uno spostamento permanente del figlio in un altro stato al fine di un cambiamento di residenza permanente o temporanea del figlio.

■ Ultimo aggiornamento: 30/10/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.